



Deliberazione n. FVG/ 103 /2013/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)  
REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

**Deliberazione del 23 ottobre 2013**

**concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bicinicco sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 284 del 26 novembre 2009 e n. 12 del 18 aprile 2011 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 dell'8 gennaio 2013 avente per oggetto l'approvazione del programma di controllo per l'anno 2013;

vista l'ordinanza presidenziale n. 2 dell'8 gennaio 2013 relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 e n. 15/AUT/2010/INPR del 22 giugno 2010 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 degli enti locali;

vista la deliberazione n. 284 del 26 novembre 2009 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2008;

vista la deliberazione n. 12 del 18 aprile 2011 della medesima Sezione, avente ad oggetto l'adeguamento delle linee guida relative alla relazione degli organi di revisione degli enti locali sul rendiconto 2009;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dall'Organo di revisione del Comune di Bicinicco in ordine ai rendiconti 2008 e 2009 e constatato che, per gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, tale Comune rientra tra quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

preso atto che negli anni 2007, 2008 e 2009 il predetto Ente non ha optato per l'adesione alle regole del patto di stabilità interno, quale facoltà prevista, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009);

considerato che, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede alla verifica delle relazioni relative al rendiconto 2008 dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2006;

ritenuto, in particolare, di accertare se dal rendiconto 2008 del Comune di Bicinicco risulti:

- a) il rispetto dell'articolo 1, commi 68 e 69, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), in materia di spese per il personale;
- b) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (indebitamento per spese di investimento);
- c) il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000;
- d) il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.lgs. 285/1992 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;
- e) il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con riferimento ai proventi delle concessioni edilizie;

f) l'inesistenza di altre gravi irregolarità contabili;

considerato che, con riferimento alla relazione al rendiconto 2009 dell'organo di revisione del Comune di Bicinicco, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede in questa sede alle sotto indicate verifiche sulle risultanze del rendiconto 2009:

a) rispetto dell'articolo 12, commi 28 – 29, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009), e successive modifiche ed integrazioni, in materia di spese per il personale;

b) rispetto di altre norme di legge ovvero l'inesistenza di altre irregolarità contabili, in presenza di situazioni di criticità rilevabili dal rendiconto 2008 e che possano risultare significative anche per gli equilibri finanziari dei successivi bilanci dell'ente;

precisato, per quanto attiene entrambe le relazioni al rendiconto 2008 ed al rendiconto 2009, che formeranno oggetto di separato controllo da parte della Sezione il rispetto della normativa e le risultanze dell'attività istruttoria in materia di società ed altri organismi partecipati dagli enti locali;

viste le risultanze dell'istruttoria relativa al controllo svolto sulle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bicinicco ai rendiconti 2008 e 2009;

viste le richieste istruttorie formulate da questa Sezione con note n. 1358 del 15.03.2011 e n. 3359 del 10.10.2012;

vista la risposta inviata dall'Organo di revisione con note del 23.03.2011 e del 22.10.2012;

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell'ente;

vista l'ordinanza n. 41 del 10 ottobre 2013 con la quale è stato convocato il II Collegio;  
udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

## **DELIBERA**

### **PARTE PRIMA**

In base a quanto comunicato dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bicinicco, relativamente alle precedenti voci a), b), c), d), e) riferite alla relazione al rendiconto 2008 ed alle precedenti voci a), b) riferite alla relazione al rendiconto 2009, l'istruttoria di controllo può ritenersi, allo stato, per questa parte conclusa senza osservazioni.

### **PARTE SECONDA**

#### **Con riferimento alla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2008:**

Relativamente ai residui passivi finanziati da indebitamento l'Organo di revisione ha risposto positivamente alla domanda preliminare I.6.B contenuta nel questionario: "Esistono residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento e non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori?". Nel Documento illustrativo, parte integrante della propria relazione, l'Organo di revisione ha comunicato quanto segue: *"In merito ai residui passivi, correlati ai residui attivi, essi fanno riferimento di norma ad opera pubbliche in corso di attuazione. Il superamento eventuale del biennio, come fatto già presente dall'Ufficio tecnico, è da ricondursi ai ritardi nel completamento delle opere pubbliche*

*avviate. Comunque esiste di norma movimentazione ed affidamento dei lavori nel biennio.”*

La Sezione rileva, nell'esercizio finanziario 2008, la presenza di residui passivi del titolo II finanziati con indebitamento e non movimentati per più di due anni per i quali al 31 dicembre 2008 non vi è stato l'affidamento di lavori. La Sezione prendendo atto delle motivazioni fornite al riguardo evidenzia che la presenza degli stessi denota difficoltà nella gestione della spesa di investimento.

L'Organo di revisione ha dichiarato che il conto del patrimonio rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Tuttavia, in merito alle verifiche sul conto del patrimonio di cui al punto II.10 del questionario, l'Organo di revisione ha dichiarato che non sussiste corrispondenza tra la consistenza dei crediti al 31.12.2008 e il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali e dei crediti di dubbia esigibilità, e che la variazione del netto patrimoniale non trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

Nel documento illustrativo, parte integrante della propria relazione, l'Organo di revisione ha altresì precisato: *“La non corrispondenza con il totale dei residui attivi è dovuta ad un errore materiale di trasposizione dati tra contabilità finanziaria e rappresentazione economica riconducibile a queste voci: € 17.871,08 quale incasso per rimborso spese per servizi per conto terzi che sono stati detratti,; € 387,35 quali depositi cauzionali che non sono stati detratti: € 5.979,02 quale residuo relativo a trasferimento dello Stato per 5 per mille per attività sociali (effettivamente incassato a marzo 2009).*

*La non corrispondenza della variazione del netto patrimoniale e il risultato economico dell'esercizio ammonta a € 524,35 (sopravvenienza attiva per maggiori accrediti di contributi in conto interessi che vanno a decurtare in realtà anche parte di quota capitale salvo conguaglio finale.) Con ciò aumenta il risultato d'esercizio di competenza e quindi il patrimonio netto.”*

La Sezione rileva che la mancata o non corretta rappresentazione di elementi attivi e passivi del conto del patrimonio costituisce una grave irregolarità contabile.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2013.

Il Relatore

f.to Giovanni Bellarosa

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria in data 24 ottobre 2013.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott. Andrea Gabrielli